

N. R.G. 3485/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di imprese, nel collegio composto da:

- Elena Covi Presidente e relatrice
- Birgit Fischer Giudice
- Francesco Laus Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3485/2023 R.G., vertente tra

ricorrente:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede in Roma, C.F. 97045640154, in persona del legale rappresentante avv. Alessandro Mostaccio, con gli avv.ti Paolo Fiorio ed Antonio Paolo Seminara di Torino e con l'avv.dom. Franco Moser di Trento, giusta procura speciale di data 25.07.2023 depositata;

nei confronti di:

resistente:



SICILY BY CAR S.P.A., con sede in Bolzano, C.F. 00105050827, in persona del legale rappresentante dott. Tommaso Dragotto, con l'avv.dom. Antonino Giaimo di Palermo e con l'avv. Anna Maria Crosta, giusta procura di data 10.11.2023 depositata;
con notifica anche al **Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Bolzano;
in punto: azione rappresentativa ex art. 140 ter e seg. d. lgs. 206/2005 (cod. cons.)

CONCLUSIONI:

dei procuratori della parte ricorrente:

“Tutto ciò premesso, con le presenti note la ricorrente, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte nella propria comparsa di costituzione del 10.11.2023 e nelle memorie istruttorie, precisa le seguenti conclusioni:

- 1. Accertare l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 ss. e 33 e ss. cod. cons., per le ragioni meglio precisate in atti, della clausola sub art. 2.2, relativamente alla previsione di una penale pari ad € 50 oltre IVA per l'omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi, contenuta nelle condizioni di contratto (“Condizioni Generali di contratto”) di Sicily by Car S.p.A. (la “Clausola”), e di ogni comportamento conseguente alla sua predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandola vessatoria e comunque nulla e/o illegittima per le ragioni sopra esposte.*
- 2. Inibire ai sensi degli artt. 140-ter cod. cons la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della Clausola nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, anche pro futuro.*
- 3. Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della Clausola.*
- 4. Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del*



provvedimento sulla home page del sito internet della resistente e (ii) l'invio di una comunicazione individuale, mediante lettera Raccomandata A.R. o con altre determinande modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell'ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenenti la previsione di cui all'art. 2.2. contestata o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell'illegittimità delle clausole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori quale corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative o delle multe per pedaggi e parcheggi.

5. Ordinare alla resistente la pubblicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati.

6. Fissare alla resistente un termine per l'adempimento degli emanandi provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00.

7. Accertare l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso della penale di cui all'art. 2.2 a far data dal deposito del presente ricorso per tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la Società a partire dal 26 giugno 2023.

*** Nel caso in cui il Tribunale non dovesse ritenere sufficientemente provate le contestazioni formulate nel ricorso ed accogliere conseguentemente le domande formulate, la ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie formulate con la prima memoria 26.2.2024”;

dei procuratori della parte resistente:

“VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

“- ritenere e dichiarare inammissibili, infondate e comunque rigettare le domande tutte proposte dall'Associazione ricorrente, per le ragioni esposte ai paragrafi 3 e 4 della presente comparsa; - in subordine:



- dare atto nel provvedimento finale e nell'eventuale estratto da pubblicare che la vessatorietà della clausola di cui all'art. 2.2, lett. e), delle CGC della SbC non sussisteva in epoca antecedente al 10.11.2021 (data di entrata in vigore della modifica all'art. 196 del Codice della Strada di cui alla Legge n. 156/2021);

- ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta di controparte (di cui al punto 4 delle conclusioni avversarie, pag. 25 del ricorso) di condanna della Società resistente ad adottare le misure qualificate dall'Associazione ricorrente come ripristinatorie e, in ulteriore subordine:

- limitare l'ordine di inviare comunicazioni individuali restringendolo ai Clienti nei confronti dei quali la clausola di cui all'art. 2.2, lett. e), delle CGC della SbC ha trovato applicazione essendo stato a questi richiesto il pagamento dell'importo di € 50,00;

- rigettare la richiesta avversaria nella parte in cui ha ad oggetto l'inserimento nella comunicazione individuale ai Clienti del riferimento al "conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori quale corrispettivo per la gestione delle sanzioni amministrative o delle multe per pedaggi e parcheggi", e per l'effetto non prevedere nel testo della comunicazione alcun riferimento al diritto al rimborso di somme pagate;

- limitare l'ordine di invio della comunicazione individuale ai Clienti che hanno sottoscritto contratti di noleggio auto dopo l'intervento della riforma dell'art. 196 del Codice della Strada, di cui alla Legge n. 156/2021 entrata in vigore il 10.11.2021;

- in ogni caso, disporre che le comunicazioni individuali ai Clienti possano essere inviate a mezzo posta elettronica;

- ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta avversaria di emissione dell'ordine di pubblicazione del provvedimento di accoglimento del ricorso sul sito internet della SbC, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati;



- ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque rigettare la richiesta avversaria di misure coercitive indirette e, in ulteriore subordine, stabilire la penale a carico della Sicily by Car per il caso di inadempimento al provvedimento del Tribunale nella misura minima prevista dalla legge; - con vittoria di spese e compensi di lite”.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'Associazione Movimento Consumatori (d'ora in poi anche AMC), proponendo un'azione rappresentativa ex art. 140 *ter* e seg. cod. cons. nei confronti di Sicily by Car S.p.A. (d'ora in poi anche Sicily by Car), ha affermato che la clausola 2.2 lett. e) contenuta nelle condizioni generali di contratto della resistente – che prevede, in caso di omesso tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi autostradali o biglietti di parcheggio il versamento di € 50,00 per servizi aggiuntivi- è vessatoria e costituisce una pratica commerciale scorretta; ha quindi chiesto l'adozione di provvedimenti inibitori.

La resistente ha chiesto la sospensione del giudizio per pendenza di un giudizio innanzi al giudice amministrativo, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria per manifesta infondatezza e ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando estesamente le proprie ragioni.

Con successivo ricorso ex art. 140 *octies* co. 5 cod. cons. (d.lgs.206/2005) e 669 *quater* c.p.c., AMC ha chiesto l'emanazione di un provvedimento inibitorio provvisorio.

Nel procedimento di merito, il Collegio ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione ex art. 140 *septies* co. 7 c.p.c., respingendo l'istanza di sospensione del giudizio per pendenza di un giudizio innanzi al giudice amministrativo.

Il Tribunale ha quindi rigettato l'istanza di concessione di un provvedimento provvisorio.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 281 *duodecies* co. 4 c.p.c., la causa è passata in decisione in seguito all'udienza di discussione orale innanzi al Collegio del 16.05.2024 ex art. 275 *bis* e 281 *terdecies* c.p.c., in vista della quale veniva assegnato alle parti



termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine di 15 giorni per sintetiche note conclusionali.

2. La clausola di cui all'art. 2.2 lett. e) delle condizioni generali di contratto di Sicily by Car prevede quanto segue:” *Il Cliente si obbliga (...) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo*” (cfr. doc. I.3 di parte resistente).

Si discute se si tratti di una clausola penale o di una remunerazione per un servizio; con riguardo allo stesso caso odierno, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Adunanza del 24 maggio 2022, provv. N. 30177) ed il Tar Lazio (n. 8574/2023 del 22.02.2023) hanno accolto la prima tesi; successivamente, affrontando nuovamente una simile clausola contenuta in contratti di altre società, l'AGCM non ha preso posizione sul punto, affermando che in ogni caso essa risulta “*del tutto ingiustificata a fronte dell'attività di gestione che il Professionista è tenuto a svolgere*” (cfr. provvedimenti di cui all'Adunanza Generale 18.04.2024, sub I.14-I.19 di parte ricorrente).

Il Tribunale ritiene che si tratti di una clausola penale, ossia, come noto, di “*un patto accessivo ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento*” (Cass. 10046/2018).

Ricorre, infatti, il requisito “*essenziale della clausola penale*”, ossia “*la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti*” degli obblighi contrattuali (Cass. 13956/2019).

Questi consistono, nel caso di specie, nel “*condurre diligentemente l'autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo*” (Art. 2.2 lett. b del contratto- cfr. doc. I.3 di parte



resistente) e nel procedere “*al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio*” (art. 2.2 lett. e del contratto - cfr. doc. I.3 di parte resistente).

Sotto un altro profilo, non convince l’opposta qualificazione della clausola come mera remunerazione per un servizio.

Infatti, tali servizi aggiuntivi consistono, in sintesi, nella predisposizione e nell’invio di documenti e dati all’ente accertatore delle citate violazioni ed al cliente, oltre che nella gestione interna della pratica (cfr. pag. 12 e seg. della comparsa della resistente depositata il 13.11.2023).

Queste attività sono necessarie affinché trovi applicazione l’art. 196 del codice della strada (d. lgs. 285/1992), che – nell’attuale versione in vigore dal 10.11.2021 a seguito dell’intervento della l.196/2021- prevede la responsabilità solidale del locatario del veicolo e del conducente, escludendo invece quella del proprietario.

Anche precedentemente a tale riforma, quando il proprietario rispondeva in solido con il locatario, le citate attività miravano a soddisfare interessi della società, primo fra tutti quello del recupero delle somme dovute dal locatario.

Pertanto, la prestazione della società locatrice dei veicoli non pare corrispondere ad un concreto interesse del cliente, ma solamente ad un interesse della stessa locatrice.

Ne discende che non è possibile qualificare la fattispecie in esame come remunerazione di un servizio, poiché l’obbligazione assunta da Sicily by Car sarebbe priva di un suo elemento essenziale, ossia la sussistenza di un interesse, anche non patrimoniale, del locatario creditore (art.1174 cod. civ.).

A tutto concedere, si potrebbe discutere se in alcune ipotesi la clausola possa essere più correttamente qualificata come condizione o clausola atipica, connessa non con



l'inadempimento colpevole di una delle parti (come invece accade con la clausola penale), ma con un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato (Cass. 13956/2019).

Tuttavia, quest'ultimo aspetto è ininfluenza ai fini del giudizio di vessatorietà della clausola, poiché, ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f) cod. cons., rilevano tanto gli importi dovuti per via di una clausola penale, quanto quelli dovuti per "*altro titolo equivalente*".

Ciò posto, il Collegio ritiene di qualificare la fattispecie come clausola penale.

Chiarita la natura della clausola, occorre verificare se essa è vessatoria, ossia se determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, più in particolare, se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 33 comma 2, lett. f) cod. consumo.

Tale norma elenca una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, fra cui, appunto, quelle che hanno per oggetto o per effetto di "*imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo*".

A tal fine, la giurisprudenza eurounitaria afferma che: " (...) *per appurare se una clausola determini, a danno del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. (...) la sussistenza di un «significativo squilibrio» non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un'incidenza economica significativa rispetto al valore dell'operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo all'esercizio dei medesimi, oppure ancora di*



imposizione a quest'ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale”

(cfr. CGUE C-226/12, 16.01.2014, enfasi aggiunta).

La clausola in questione è vessatoria.

Essa, invero, attribuisce in capo al consumatore un costo che, altrimenti, sarebbe sostenuto interamente dal professionista.

Inoltre, sussiste una manifesta sproporzione tra quanto dovuto dal locatore e l'effettivo costo di gestione della pratica, che genera un guadagno di circa sedici risp. sei volte le spese sostenute, a seconda che la penale sia stata incassata o meno.

Dalla documentazione in atti è infatti emerso che, con contratto di mandato del 01.02.2017, Sicily by Car ha incaricato per la gestione dell'attività in questione la società A&C Broker s.r.l.; ai sensi dell'art. 27 di tale contratto, la mandante corrisponde € 3,00 oltre IVA in caso di mancato incasso della clausola penale (definita “fee”) e € 7,50 per ciascun incasso andato a buon fine (cfr. doc. 7 della resistente).

La resistente ha inoltre depositato un documento contenente stralci di contratti stipulati tra Sicily by Car e società automobilistiche (doc. 10); non è emerso che incidenza tali contratti abbiano per la locatrice, ossia quanti veicoli riguardino rispetto all'intera flotta aziendale. Tuttavia, anche questi stralci confermano la manifesta sproporzione del corrispettivo di € 50,00, poiché sono previsti importi che variano tra € 3,00 ed € 10,00; in un solo caso è previsto l'importo di € 15,00.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda le relative fatture, aventi ad oggetto le specifiche infrazioni, le quali indicano simili importi. Non rilevano invece le fatture riguardanti generiche spese amministrative, che ben potrebbero riferirsi ad attività estranee rispetto alla presente causa (doc. 36-40 di parte resistente).

Sotto un altro profilo, la resistente afferma di sostenere costi ulteriori, come quelli relativi al personale interno che deve occuparsi della pratica e di condanne giudiziali (allegandone alcune



come esempi); tuttavia, l'importo complessivo relativo a questi costi non viene indicato, poiché si fa genericamente riferimento ad *“importi rilevantissimi, milioni di euro”*, non potendosi quindi apprezzare se tali costi siano talmente rilevanti da colmare l'evidente sproporzione fra i costi e i guadagni derivanti dalla clausola penale.

La suddetta sproporzione sussiste anche per quanto riguarda il periodo antecedente all'entrata in vigore della l. 156/2021 – norma che ha modificato l'art. 196 del codice della strada -, tempo in cui era prevista la responsabilità solidale del locatore del veicolo per il pagamento delle citate sanzioni.

Infatti, come allegato dalla resistente, nel provvedimento dell'Autorità Garante della Comunicazione e del Mercato, si afferma che:” (...) *è emerso, infatti, come SbC abbia registrato margini positivi dall'attività in questione, avendo introiti nettamente superiori rispetto ai costi asseritamente sostenuti, financo nell'esercizio 2020 caratterizzato da un netto calo della domanda in ragione della pandemia da Covid-19. In particolare, secondo quanto riferito da SbC i costi complessivi attribuibili, nel triennio 2018/20, all'attività di gestione sanzioni/parcheggi/pedaggi sarebbero pari a quasi 2 milioni di euro nel 2018, circa 1,75 milioni di euro nel 2019 e circa 1 milioni di euro nel 2020. A fronte dei suddetti costi, gli introiti correlati a tale attività sarebbero stati pari a 4,4 milioni di euro nel 2018, 4,2 milioni di euro nel 2019 e 2,3 milioni di euro nel 2020”* (cfr. doc. 2, pag. 12, nota 20 di parte resistente).

Al riguardo, la resistente - pur chiedendo in via subordinata che la declaratoria di vessatorietà sia limitata al periodo successivo alla modifica del codice della strada - non ha mosso una specifica contestazione, né prodotto dati diversi, al che consegue il rigetto di tale domanda subordinata.

In conclusione, si tratta di clausola che si presume vessatoria ai sensi dell'art. 33 lett. f) d. lgs. 206/2005 (codice del consumo), ossia si presume che essa determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.



Nel caso di specie, il professionista non ha fornito la relativa prova contraria richiesta dal successivo art. 34 co.5 cod. cons., ossia che la clausola, nonostante sia contenuta in un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, sia stata oggetto di una specifica trattativa individuale.

Ne discende la vessatorietà della clausola, sia per il periodo antecedente al 10.11.2021, che per quello successivo; ciò comporta il regime di nullità di protezione, che, fra l'altro, prevede una nullità parziale necessaria (art. 36 co. 1 del cod. cons.).

Non è invece ammessa la riduzione della penale ad equità di cui all'art. 1384 c.c.; il giudice, accertata la vessatorietà della clausola, può solamente dichiarare la nullità della stessa (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-488/11: *“L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di limitarsi, come lo autorizza a fare il diritto nazionale, a ridurre l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore, ma gli impone la pura e semplice disapplicazione di siffatta clausola nei confronti del consumatore”*; v. anche C 349-350-351/18, par. 66-71).

3. Sussiste quindi il presupposto necessario ai fini della presente azione rappresentativa di cui all'art. 140 *ter*, comma 2, consistente in *“violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies”*, in cui al n. 2 vengono indicate le citate clausole vessatorie.

La ricorrente sostiene inoltre che l'inserimento di tale clausola nei contratti sia qualificabile come pratica commerciale scorretta.

Tuttavia, una volta accertata la vessatorietà della clausola, tale ulteriore aspetto è assorbito, in quanto ininfluenza ai fini dell'azione rappresentativa e dell'adozione di provvedimenti inibitori.



Inoltre, lo stesso art. 140 *ter* comma 2 cod. cons. richiede che tali violazioni ledano o possano *“ledere interessi collettivi dei consumatori”*; la sussistenza di tale elemento è evidente, poiché la clausola in questione è inserita nelle condizioni generali di contratto di Sicily by Car.

AMC ha quindi domandato l'adozione di un provvedimento inibitorio, ossia di *“un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.”* (art. 140 *ter* comma 1 lett. i) cod. cons.).

A tal fine l'ente non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati (art. 140 *octies* comma 4 cod. cons.).

La domanda va accolta, precisandosi che la condotta di cui deve essere ordinata la cessazione e il divieto di reiterazione comprende sia l'inserimento della clausola, o di altra analoga, nei contratti che Sicily by car stipulerà in futuro, sia l'applicazione della stessa rispetto ai contratti già stipulati, ossia l'utilizzo della clausola.

La pubblicazione del provvedimento dovrà essere compiuta per estratto della presente sentenza; rispetto ai tre quotidiani nazionali richiesti dalla ricorrente, si ritiene sufficiente che essa avvenga su due quotidiani a diffusione nazionale, individuati ne *“Il Sole 24ore”* ed *“Il Corriere della Sera”*, a caratteri doppi rispetto al normale e per una sola volta.

Inoltre, AMC ha domandato l'adozione di ulteriori provvedimenti atipici, quelli ritenuti idonei al caso di specie.

Più nel dettaglio, l'art. 140 *octies* comma 7 richiama il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 840 *sexiesdecies* c.p.c., che prevede: *“Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni*



accertate. Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.”

Al riguardo, l’art. 13 comma 3 della direttiva 2020/1828 da cui discendono le disposizioni oggi in esame prevede che *“l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall’azione rappresentativa, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all’articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all’articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati.”*

Anche alla luce della citata direttiva, il Tribunale ritiene necessaria un’informativa piena, che comprenda tanto la pubblicazione del presente provvedimento per intero e per estratto sulla home page del sito internet della resistente, quanto l’invio di una comunicazione individuale contenente l’estratto del presente provvedimento.

Tuttavia, per agevolare la comunicazione individuale, essa dovrà avvenire mediante PEC ove possibile; in mancanza, mediante e-mail o lettera raccomandata A.R. ai singoli clienti.

Inoltre, come richiesto in via subordinata dalla resistente, quest’ultima comunicazione dovrà essere inviata ai soli clienti nei confronti dei quali nel corso dell’ultimo decennio la clausola di cui all’art. 2.2, lett. e) del contratto della resistente ha trovato applicazione, essendo stato a questi richiesto il pagamento dell’importo di € 50,00, poiché un’informativa generalizzata sarebbe eccessiva rispetto all’obiettivo di eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Tali consumatori dovranno essere altresì informati, in maniera chiara e sintetica, del conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate per via della clausola penale.



Merita inoltre accoglimento la domanda di applicazione delle misure coercitive indirette ai sensi dell'art. 140 *terdecies* del codice del consumo. Per determinare la misura da applicare occorre valutare “*la gravità del fatto*”, che si distingue in due elementi: per quanto riguarda “*la gravità della violazione*”, si consideri che la clausola generava rilevanti guadagni già quando vigeva la responsabilità solidale della resistente per il pagamento delle sanzioni (cfr. doc. 2, pag. 12, nota 20 di parte resistente), guadagni che verosimilmente sono aumentati una volta venuta meno tale responsabilità solidale; per quanto riguarda la sua durata, tale clausola è applicata quantomeno dal 2015, come risulta da documenti depositati dalla stessa Sicily by car (doc. 14-16).

Essendo quindi la gravità della violazione non esigua e la sua applicazione protratta nel tempo, ai fini di un effettivo effetto deterrente si ritiene congruo un termine di sessanta giorni per l'adempimento degli obblighi stabiliti, prevedendo il pagamento di € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni. Allo stesso tempo, si prevede il pagamento di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente la clausola in esame, che verrà concluso dopo tale termine, per ogni applicazione della clausola in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata.

Come previsto, tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 % al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 % al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140 *quinquies* cod. consumo.

La ricorrente chiede infine che il Tribunale voglia dichiarare l'intervenuta interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori al rimborso delle penali indebitamente pagate in applicazione delle clausole oggetto del presente giudizio, in particolare per i contratti sottoscritti a partire dal 26.06.2023. Tale domanda non merita accoglimento, in quanto la citata



dichiarazione opera automaticamente *ex lege* (art. 140 *duodecies* cod. cons.), senza necessità di alcuna dichiarazione da parte del Tribunale, per cui essa non sarebbe una misura idonea ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

7. Tirando le fila, i motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti.

Per il principio della soccombenza, la resistente è tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di AMS; le spese sono liquidate secondo i parametri medi per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022, ossia scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00, per un totale di € 14.103,00.

Posto che il rigetto del ricorso cautelare proposto in corso di causa non comporta la soccombenza di AMC, dovendosi tenere conto dell'esito finale della controversia (Cass., ord. 9785/2022: *“Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole”*), alla ricorrente spettano anche i parametri medi per i procedimenti cautelari, per le fasi di studio ed introduttiva, mentre va esclusa la fase istruttoria (non sono stati assunti mezzi di prova orale); spetta anche una minima fase decisionale, per un totale di € 4.339,00.

Le spese sono da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato da



ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS nei confronti di SICILY BY CAR S.P.A.,

- 1) **accerta** la vessatorietà della clausola sub art. 2.2 lett. e) delle condizioni generali di contratto della resistente Sicily by Car S.p.A., che prevede una penale pari ad € 50,00 oltre IVA per l'omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi;
- 2) **rigetta** la domanda subordinata della resistente, tesa all'accertamento circa la non vessatorietà della clausola in epoca antecedente al 10.11.2021;
- 3) **inibisce** la predisposizione, l'inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della menzionata clausola nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, da parte di Sicily By Car S.p.A.;
- 4) **vieta** alla resistente Sicily By Car S.p.A la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l'inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo della menzionata clausola;
- 5) **condanna** la resistente Sicily By Car S.p.A alla pubblicazione, per una volta, sui quotidiani "Il Sole 24ore" ed "Il Corriere della Sera", con caratteri grandi il doppio rispetto al normale, del seguente estratto della presente sentenza:” *Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza di data 13.06.2024, ha vietato a Sicily by Car S.p.A ogni ulteriore utilizzo della clausola vessatoria contenuta all’art. 2.2 lett e) delle condizioni generali di contratto della società, che prevede una penale pari ad € 50 oltre IVA per l’omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi*”;
- 6) **condanna** la resistente Sicily By Car S.p.A alla pubblicazione, in caratteri facilmente leggibili, sulla home page del proprio sito internet, del dispositivo di questa sentenza, con l'intestazione "Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli" ed il collegamento ipertestuale, visibile ed accessibile, alla sentenza integrale, per consentire lettura e scaricamento del testo;



7) ordina a Sicily by Car S.p.A. l'invio di una comunicazione individuale ai singoli consumatori, nei confronti dei quali nel corso dell'ultimo decennio la citata clausola ha trovato applicazione con richiesta di pagamento dell'importo di € 50,00; la comunicazione sarà intitolata "Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli" e sarà effettuata tramite comunicazione elettronica (PEC ovvero e-mail) oppure con lettera Raccomandata A.R., con la comunicazione del presente estratto: *"Il Tribunale di Bolzano, con sentenza di data 13.06.2024, ha accertato che la clausola sub art. 2.2 delle condizioni generali di contratto di Sicily by Car S.p.A. - che prevede una penale pari ad € 50 oltre IVA per l'omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi – è vessatoria ed ha pertanto vietato alla società ogni ulteriore utilizzo di tale clausola. Poiché risulta che Lei ha corrisposto tale importo, potrebbe avere diritto al rimborso di quanto pagato."*;

8) fissa il termine di giorni sessanta per l'adempimento dei provvedimenti sopra indicati da parte della resistente Sicily by Car S.p.A.;

9) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sicily by Car S.p.A. di € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni sui due quotidiani indicati e sulla home page del proprio sito internet, come da punti 5) e 6) del dispositivo;

10) stabilisce il pagamento da parte della resistente Sicily by Car S.p.A. di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contenente la clausola in esame, che verrà concluso dopo il termine indicato, nonché per ogni applicazione della clausola in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata, come da punto 7) del dispositivo;

11) dispone che tali somme siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50% al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50% al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140 *quinquies* cod. consumo;



12) condanna la resistente Sicily by Car S.p.A. a rifondere alla ricorrente ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS - e per essa agli avvocati Paolo Fiorio, Antonio Seminara e Franco Moser, in solido tra loro, i quali si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate come segue: € 18.442,00 per compenso di avvocato, € 286,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge, oltre a spese successive necessarie.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni di rito (art. 840 *quinquies* u.c. c.p.c.).

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 13.06.2024.

la Presidente est.

Elena Covi

